SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 761-A)

RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LONGO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1977 (V. Stampato n. 1274)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 1977

Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1977

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 761 dispone per l'anno 1977 ulteriori maggiorazioni alle cosiddette « entrate sostitutive » dei tributi e contributi soppressi in favore dei comuni e delle province, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Tali maggiorazioni si concretano in un importo di lire 460 miliardi che, aggiunto alla maggior spesa di lire 267 miliardi, rispetto al 1976, prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, fa salire a lire 727 miliardi l'aumento complessivo delle somme da corrispondere ai comuni e alle province per l'anno 1977.

Trattasi di una cifra che se non risolve — e non è questo, del resto, l'obiettivo che si propone il presente disegno di legge — tutti i problemi della dissestata finanza locale, costituisce tuttavia un considerevole incremento delle entrate.

L'attribuzione per il quinquennio 1973-77, ai comuni e alle province di « entrate sostitutive » pari all'ammontare delle imposte dirette e indirette, riscosse nel 1972 e 1973, sia pure maggiorate annualmente del 10 o del 7,50 per cento, secondo il tipo di imposta, così come statuito dall'articolo 1 del citato decreto n. 638, si era subito rivelata misura assolutamente insufficiente. Basti solo pensare al tasso di svalutazione che si è sviluppato nel quinquennio considerato nonchè al fatto che il punto di riferimento per l'inadeguata maggiorazione percentuale era il gettito delle imposte soppresse, cristallizzato al 1972 e al 1973, e si avrà subito la sensazione di quanto ampio fosse il divario tra la legittima aspettativa dei comuni e delle province e il contributo concesso.

Fu quindi necessario provvedere con la legge 26 aprile 1976, n. 189, ad elevare, sia pure limitatamente all'anno 1976, le maggiorazioni previste dal più volte citato decreto presidenziale n. 638, in favore dei comuni e delle province, rispettivamente dal 10 al 18 per cento e dal 7,50 al 15,50 per cento.

Il presente disegno di legge prevede un ulteriore, consistente intervento finanziario a favore degli enti locali per il 1977. Esso infatti stabilisce, all'articolo 1, che le somme da corrispondere ai comuni e alle province in sostituzione dei tributi soppressi, sono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976, per un importo pari al 25 per cento delle somme erogate, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189.

Un'altra agevolazione non trascurabile, considerata la condizione della finanza locale, soprattutto per quanto riguarda le disponibilità di cassa, è rappresentata dal meccanismo previsto, all'articolo 2, per l'erogazione delle somme da parte delle intendenze di finanza. Detto articolo prevede infatti che il pagamento delle somme spettanti ai singoli enti avvenga, in via anticipata, nella misura di due dodicesimi, entro il giorno 20 di ogni bimestre.

Come è stato rilevato in Commissione, il disegno di legge governativo appare insufficiente rispetto alle esigenze degli enti locali, ma non c'è dubbio che costituisce, per l'immediato, avuto riguardo anche ai limiti del bilancio dello Stato, un apprezzabile tentativo di soddisfarle nella misura più larga possibile.

Longo, relatore

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERI DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

5 luglio 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MURMURA

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le somme da corrispondere ai comuni e alle province per l'anno 1977 in sostituzione dei tributi soppressi sono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per un importo pari al 25 per cento delle somme erogate, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189, nell'anno 1976.

Art. 2.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è sostituito dal seguente:

« Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotte ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo».

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 460 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.